

Il punto sulla giurisprudenza in materia di tassazione del *trust*

di Luigi Ferrajoli - avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, revisore legale, titolare Studio Ferrajoli Legale Tributario e direttore scientifico della rivista Accertamento e Contenzioso

Con il presente articolo si intende delineare il regime di tassazione del trust previsto in forza della normativa tributaria italiana ai fini delle imposte dirette e indirette e con particolare riferimento a queste ultime. L'articolo 1, commi da 74 a 76 L. n.296/06 (Legge Finanziaria), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nazionale disposizioni in materia di trust, nel tempo oggetto di interpretazione da parte sia dell'Amministrazione finanziaria che, come vedremo, delle recenti pronunce dei Tribunali di merito.

Brevi cenni sull'istituto del *trust*

Il *trust* è un istituto nato nella tradizione giuridica degli Stati di *common law* che è stato riconosciuto anche nell'ordinamento italiano attraverso la legge n.364/89, entrata in vigore il 01 gennaio 1992, che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell'Aja del 01 luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento.

Ad oggi, l'istituto in esame non dispone di una specifica normativa positiva domestica e vive nei limiti del riconoscimento della citata Convenzione dell'Aja ed in base al rinvio, da questa disposto, alle discipline straniere.

Grazie alle stesse, è possibile definire il *trust* come un negozio giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (*settlor*) e *trustee* in cui il primo, di norma, trasferisce per atto *inter vivos* o *mortis causa* taluni beni o diritti a favore del secondo, il quale li amministra, con i diritti e poteri di un vero e proprio proprietario, nell'interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

Avendo riguardo alla sua struttura, il *trust* può essere:

- a) di scopo, se funzionale al perseguimento di un determinato fine (ad esempio il *trust* di garanzia);
- b) con beneficiario, nel caso in cui i beni in *trust* vengono gestiti nell'interesse di un determinato soggetto - individuato nell'atto istitutivo o in un secondo momento - direttamente dal disponente o da un terzo designato così detto *protector*, quest'ultimo con il compito di vigilare sull'operato del *trustee*.

Un concetto essenziale ai fini dell'imposizione fiscale è quello relativo alla residenza fiscale del *trust*.

Alla fattispecie in esame risulta applicabile l'art.73 co.3 Tuir che stabilisce che un soggetto Ires viene

considerato a tutti gli effetti residente se per la maggior parte del periodo di imposta ha (alternativamente) nel territorio dello Stato:

- la sede legale;
- la sede dell'amministrazione;
- l'oggetto principale dell'attività.

La stessa Amministrazione finanziaria nella [Circolare n.48/E/07](#) ha precisato che, per quanto concerne il secondo criterio, la sede dell'amministrazione è individuabile nei *trust* che si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa; se tale organizzazione manca, la sede viene fatta coincidere con il domicilio fiscale del *trustee*.

L'oggetto principale dell'attività del *trust* è, invece, convenzionalmente collocato nel territorio dello Stato in cui si trovano fisicamente i beni del *trust* stesso: se i beni si trovano tutti in Italia, la residenza fiscale sarà ovviamente nel nostro Stato, mentre se i beni o i diritti siano collocati in diversi Paesi, occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.

Qualora il *trust* realizzi il presupposto impositivo in più Stati si dovrà far riferimento alle Convenzioni stipulate al fine di evitare le doppie imposizioni.

La Legge Finanziaria del 2007, inoltre, ha introdotto al comma 3 dell'art.73 Tuir due ipotesi attrattive della residenza, stabilendo che i *trust* (con beneficiari individuati) e gli istituti aventi analogo contenuto, aventi sede in Paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e comunque diversi da quelli indicati nella c.d. *white list*, si considerano residenti in Italia quando:

- almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia;
- successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca al *trust* la proprietà di un bene immobile o diritti reali immobiliari o costi-

tuisca a favore del *trust* vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

La tassazione del *trust*: le imposte dirette

Con riferimento all'imposizione diretta si segnala che, in forza dell'art.73 Tuir, al *trust* è riconosciuta un'autonoma soggettività tributaria che gli consente di essere ricompreso tra i soggetti passivi dell'Ires.

Sono pertanto soggetti all'imposta sui redditi i *trust*:

- residenti commerciali (art.73, co.1, lett. b Tuir);
- residenti non commerciali (art.73, co.1, lett. c Tuir);
- non residenti di entrambi i tipi (art.73, co.1, lett. d Tuir).

Al fini dell'imposizione sui redditi, si possono individuare due tipologie di *trust*:

- *trust* trasparente (con beneficiari individuati) i cui redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione stabilita o, in mancanza, in parti uguali e sono tassati in base all'aliquota marginale Irpef relativa ai beneficiari (art.73, co.2 Tuir);
- *trust* opaco (senza beneficiari individuati) i cui redditi sono direttamente attribuiti al *trust* e tassati in capo allo stesso.

Può accadere che un *trust* sia, allo stesso tempo, opaco e trasparente (c.d. *trust* misto): in tal caso, il reddito accantonato è tassato direttamente in capo al *trust* mentre il reddito attribuito ai beneficiari concorrerà alla formazione dell'imponibile di questi ultimi.

Per la determinazione della base imponibile occorre stabilire, caso per caso, se il *trust* abbia natura di ente commerciale o non commerciale: nel primo caso troveranno applicazione gli artt. 81 e ss. Tuir e il *trust* dichiarerà reddito di impresa; nel secondo caso, la determinazione della base imponibile avverrà secondo quanto previsto dagli artt.143 e ss. Tuir.

L'Amministrazione finanziaria, nella Circolare n.48/E/07 e nella [Risoluzione n.425/E/08](#), ha specificato che, in linea generale, il *trust* deve essere equiparato ad un ente non commerciale, a meno che non svolga in via esclusiva o prevalente attività di tipo commerciale.

Per la determinazione del reddito, il *trust* viene quindi equiparato ad una persona fisica, tassabile sulle singole categorie di reddito, con alcune differenze:

- applicazione dell'aliquota Ires del 27,5%;
- tassazione degli utili da partecipazione in società in capo al *trust* con riferimento al 77,74% del loro ammontare e senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate;
- applicazione dell'aliquota proporzionale alle plu-

svalenze realizzate su partecipazioni qualificate, imponibili, anche per i *trust*, per il 49,72% del loro ammontare.

Dopo aver determinato il reddito del *trust*, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al medesimo *trust*, sulla quale questo dovrà versare l'Ires, nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari, sulla quale gli stessi dovranno versare le imposte sul reddito.

Le imposte indirette

Nel corso dell'esistenza del *trust* è possibile individuare sei momenti rilevanti, necessari o eventuali, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette: l'atto istitutivo, l'atto o gli atti dispositivi, eventuali operazioni compiute durante la vita del *trust* (atti gestori compiuti dal *trustee*), il trasferimento di beni del *trust* in seguito alla sostituzione o alla successione del *trustee*, il trasferimento dei beni ai beneficiari e la cessione da parte dei beneficiari dei loro interessi (diritti o aspettative) nel *trust*.

Con riferimento all'atto di costituzione del *trust*, si segnala che secondo l'Amministrazione finanziaria risulterebbe applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, precedentemente abrogata dalla L. n.383/01 e successivamente reintrodotta dal D.L. n.262/06, come modificato dalla Legge di conversione n.286/06; la Legge Finanziaria 2007 ha introdotto le nuove aliquote di imposta e le franchigie.

Il comma 47 dell'art.2 D.L. n.262/06 prevede che tale imposta si applichi anche "sulla costituzione dei vincoli di destinazione" tra i quali, secondo l'Amministrazione finanziaria, rientrerebbe anche l'istituto del *trust*.

Nelle Circolari esplicative n.48/E/07 e [n.3/E/08](#), l'Agenzia specifica al riguardo che rientrerebbero nella nozione di vincoli di destinazione:

"tutti i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela dall'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi".

Non si dimentichi che l'imposta sulle successioni e donazioni è applicabile in caso di:

- donazioni a coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e, in generale, ascendenti e discendenti), nella misura del 4%, con franchigia fino a 1.000.000 euro;
- donazioni a fratelli e sorelle, nella misura del 6%,

con franchigia di 100.000 euro;

- donazioni ad altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado, nella misura del 6% senza franchigia;
- donazioni a tutti gli altri soggetti, nella misura dell'8% senza franchigia.

A proposito dell'applicazione delle franchigie, sono sorte alcune perplessità circa l'interpretazione del comma 49 dell'art.2 D.L. n.262/06 nella parte in cui prevede che *"l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote...se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti"*.

In forza di tale disposto normativo, per i trasferimenti a favore di più soggetti (si veda il caso di *trust* istituito a favore di moglie e figli), le franchigie trovano applicazione in modo cumulativo: ad esempio, nei confronti del coniuge e di un figlio, potrà usufruirsi di franchigie che ammontano complessivamente a 2.000.000 euro; nei confronti del coniuge e di tre figli, le franchigie ammonteranno a 4.000.000 euro. La norma non chiarisce, tuttavia, come si applichino le franchigie nel caso vi siano più donanti (o, in caso di *trust*, più soggetti conferenti). Secondo l'Amministrazione finanziaria le franchigie risulterebbero applicabili una sola volta e non sarebbero cumulabili: ad esempio, in caso di conferimento di un immobile da parte dei due coniugi proprietari in un *trust* istituito a favore del figlio, si applicherebbe la franchigia pari a 1.000.000 euro.

Tra le questioni più dibattute in materia di tassazione del *trust* vi è quella relativa all'individuazione del momento oggetto di imposizione.

Tramite le menzionate Circolari n.48/E/07 e n.3/E/08, l'Agenzia delle Entrate ha delineato il sistema di tassazione indiretta del *trust*, specificando che:

- il *trust* è un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria;
- l'atto istitutivo del *trust* è soggetto solo ad imposta di registro in misura fissa, essendo privo di contenuto patrimoniale;
- l'atto dispositivo di beni in *trust* è atto a titolo gratuito e sconta l'imposta sulle successioni e donazioni, con aliquote dall'1 all'8 % in relazione al rapporto di parentela e con le franchigie fino ad un milione di euro per ciascun discendente diretto;
- le operazioni di acquisto e vendita compiute durante la vita del *trust* scontano la fiscalità ordinaria in relazione agli effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere;

- la devoluzione ai beneficiari finali del *trust fund* non realizza presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, essendo stata oggetto di tassazione l'originaria segregazione dei beni;
- in caso di *trust* senza beneficiari diretti quali i *trust* di scopo si applica l'aliquota più elevata senza alcuna franchigia, poiché il rapporto tra disponente e beneficiario deve essere considerato all'atto di segregazione del patrimonio, dovendo il beneficiario essere determinato in questo momento. Quando, invece, all'atto di segregazione il beneficiario non sia ancora determinato, l'imposizione non può tenere conto di alcun legame di parentela e sarà, di conseguenza, quella più elevata.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il presupposto impositivo si realizza quindi al momento del conferimento del bene nel *trust* e non al momento finale della realizzazione dello scopo del *trust*: la capacità contributiva colpita dal tributo, richiesta dall'art.53 Costituzione quale presupposto dell'imposizione, sarebbe quindi il prevedibile futuro arricchimento patrimoniale in capo al beneficiario.

Detta impostazione non è sempre condivisa dalla giurisprudenza che ritiene invece che il *trust* non possa essere sempre ricompreso tra i vincoli di destinazione e che per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni debba sussistere un effettivo arricchimento del beneficiario (quindi, un incremento del suo patrimonio) nonché uno spirito di liberalità (*animus donandi*).

La posizione della giurisprudenza in tema di imposte indirette

Sull'applicabilità delle imposte indirette all'atto di costituzione del *trust* e sulla quantificazione delle stesse la giurisprudenza di merito ha fornito risposte contrastanti.

Per quanto concerne la questione relativa all'individuazione del momento oggetto di imposizione, si evidenzia che numerose sentenze delle Commissioni Tributarie hanno ritenuto preferibile assoggettare a tassazione il momento finale di scioglimento del *trust* in tutti quei casi in cui il vantaggio per i beneficiari non si configuri in termini di sicuro arricchimento, ad esempio quando il diritto dei beneficiari è sottoposto a condizione.

Si consideri la pronuncia n.470 dell'8 aprile 2014 emessa dalla CTP di Perugia in cui la medesima ha rilevato che, per effetto della costituzione di *trust*, non si costituisce un vincolo di destinazione ma si realizza la separazione dei beni dal patrimonio del di-

sponente senza creare un'autonoma personalità giuridica. Secondo il Collegio *"Il beneficiario, pertanto, al momento dell'atto, è titolare di una mera aspettativa giuridica"*, ovvero di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente di ottenere i beni tanto che nei suoi confronti non si manifesta alcun arricchimento tassabile. Pertanto è applicabile l'art.58, co.2 del T.U. sull'imposta di donazione e successione (D.Lgs. n.346/90) che fa espresso rinvio alle disposizioni in tema d'imposta di registro e, quindi, nel caso *de quo*, all'art.27 della Legge sull'imposta di registro (d.P.R. n.131/86) sul trattamento degli atti sottoposti a condizione sospensiva.

Analogo principio ha espresso la CTR di Milano con la sentenza n.4735/14 che ha inoltre precisato che:

"La posizione dell'ufficio appellante è appiattita sulle circolari e istruzioni diramate dagli uffici superiori che inducono a ritenere il trust come soggetto passivo dell'imposta sulle donazioni con applicazione delle imposte proporzionali dell'8% alla disposizione segregativa oltre le imposte ipotecarie del 2% e catastali dell'1%, ma le stesse non hanno alcun valore vincolante per il giudice, una volta interpretato l'atto dichiarativo nel senso della liceità della sua causa".

Tra le ipotesi che hanno destato maggiori perplessità sia in dottrina che in giurisprudenza vi è quella relativa al *trust* di scopo, avente ad oggetto il perseguimento di un fine e non l'arricchimento di uno o più beneficiari. Poiché in tale fattispecie non è possibile prevedere il verificarsi di alcun futuro incremento patrimoniale, si avrebbe una violazione del principio di capacità contributiva di cui al citato articolo 53 Costituzione in considerazione del fatto che il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale e futura.

Problematico è anche il caso del c.d. *trust* autodichiarato in cui la figura del disponente, del *trustee* e del beneficiario coincidono; il disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La CTR di Milano con la sentenza n.73/12 ha affrontato questo tema, stabilendo che alla costituzione di un *trust* in cui il costituente si nomina *trustee* dei propri immobili, al fine di rafforzare la garanzia fideiussoria prestata a favore di alcune banche, non si applica l'imposta sulle successioni e donazioni. A parere del Collegio, il *trust* autodichiarato non può essere qualificato come uno specifico negozio di de-

stinazione del patrimonio cui applicare l'imposta di successione e donazione in quanto la segregazione dei beni del disponente non configura alcuna capacità contributiva in capo al *trustee* stesso.

Detto principio è stato nuovamente affermato dalla medesima Commissione Tributaria con la sentenza n.1462/14 in cui si legge testualmente che *"Il conferimento dei beni in un trust è privo di effetti traslativi formali e, quindi, esso è privo di capacità contributiva"*. Vi è tuttavia parte della giurisprudenza di merito che avalla la teoria impositiva dell'Agenzia delle Entrate; si segnala, ad esempio, la sentenza n.89/13 con cui la CTP di Bolzano ha ritenuto corretto l'operato dell'Agenzia delle Entrate che aveva tassato l'atto costitutivo di un *trust* come una donazione di immobili, sulla base della considerazione che, nel caso di specie, si era effettivamente verificato un effetto traslativo della proprietà di tali beni ed un arricchimento del *trustee*. Secondo la CTR di Firenze (sentenza n.1835/14), con la separazione attraverso il vincolo di destinazione dei beni si perfeziona da subito il trasferimento dei beni stessi sia a favore del *trustee*, sia in favore dei beneficiari finali specificamente individuati. Secondo i Giudici *"Tale conclusione non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art.53 della Costituzione in quanto il momento traslativo della titolarità dei beni con la separazione degli stessi dal patrimonio del disponente anche agli effetti (una tantum nell'ambito di efficacia del vincolo di destinazione a favore dei primi destinatari) sull'imposta di successione, coincide con la capacità contributiva espressa dai beneficiari al momento della separazione del patrimonio"*.

Sul punto si è espressa per la prima volta anche la Corte di Cassazione con le recentissime pronunce n.3735/15 e n.3737/15 aderendo alla tesi prospettata dall'Amministrazione finanziaria.

La Suprema Corte ha sancito l'applicazione dell'imposta sulle donazioni e successioni prevista dall'art.2, co.47 D.L. n.262/06 al trasferimento di beni e diritti in *trust* sulla base della considerazione che, con tale norma, il Legislatore avrebbe *"inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi il trust"* e confermando così che l'atto di dotazione di detto istituto sarà soggetto alla richiamata imposta immediatamente (e non al momento in cui il *trustee* distribuirà il patrimonio del *trust* ai beneficiari).

In particolare, tramite l'ordinanza n.3735/15 la Cassazione, chiamata ad esaminare l'ipotesi in cui un soggetto istituisce un *trust* nominando sé stesso quale *trustee* al fine di tutelare i propri creditori, ha sconfessato la tesi secondo cui, in questo caso,

non vi sarebbe alcun spostamento patrimoniale con applicazione dell'aliquota del 4% (ossia quella dei trasferimenti tra coniuge e parenti in linea retta), confermando così che l'atto istitutivo del *trust* auto-dichiarato paga l'imposta di donazione dell'8%.

Il caso oggetto dell'ordinanza n.3737/15, invece, attiene ad un *trust* costituito da enti pubblici avente ad oggetto una somma di denaro finalizzata a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione ed allo sviluppo di un aeroporto, con la previsione che l'eventuale residuo del patrimonio sussistente alla cessazione del *trust* sarebbe stato devoluto ad uno degli enti disponenti o ad altro soggetto dai medesimi indicati. Anche in questo caso, la Corte ha confermato l'applicazione dell'imposta in misura di donazione con aliquota dell'8%.

Infine, secondo l'Amministrazione finanziaria, qualora sia già stata applicata l'imposta sulle donazioni al momento del conferimento dei beni, il momento dello scioglimento del *trust* e della devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati non realizzerebbe un presupposto impositivo ulteriore in quanto i beni hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, tant'è vero che l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non sconterà la citata imposta al momento della devoluzione e non verrà quindi effettuato alcun conguaglio; viceversa, qualora il patrimonio abbia subito delle perdite, non sarà possibile ovviamente chiedere il rimborso di quanto versato al momento del conferimento dei beni.

Con riferimento all'applicazione delle franchigie ai donatari, si segnala la sentenza n.75/67/13 con cui la CTR di Brescia, aderendo alla tesi secondo cui all'atto di costituzione del *trust* risulterebbe applicabile l'imposta sulle donazioni e successioni, ha precisato che il comma 49 dell'art.2 D.L. n.262/06 esenta ciascun donatario dal pagamento dell'imposta sino alla concorrenza della franchigia, ma in caso di più donanti la franchigia resta la medesima e non si moltiplica. Tale interpretazione, tuttavia, contrasta con le argomentazioni della stessa Amministrazione finanziaria contenute nella Circolare n.207/00 con cui la medesima aveva chiarito che *"la franchigia deve riferirsi all'ammontare complessivo delle donazioni poste in essere da un donante a favore dello stesso donatario"*.

Conclusioni

Da quanto osservato si comprende come, mentre la giurisprudenza di merito maggioritaria ha scelto di discostarsi dalla posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate in materia di tassazione del *trust*, rinviando, in particolare, l'imposizione ad un momento successivo rispetto a quello del conferimento del bene e considerando tassabile l'atto istitutivo con la sola imposta fissa di registro, la Cassazione, in prima battuta, ha aderito in pieno alla tesi del Fisco.

Sarà opportuno comunque attendere ulteriori conferme, da parte dei Giudici di legittimità, in ordine alla scelta di disattendere l'orientamento più volte espresso nelle Commissioni Tributarie, mitigando la rigida interpretazione offerta con le prime pronunce.

 **Euroconference**
Centro Studi Tributari

Seminari di specializzazione

Mezza giornata

IL REGIME IVA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Firenze 14 aprile 2015

Milano 15 aprile 2015

Verona 16 aprile 2015

[ACCEDI AL SITO](#)